



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Procedura aperta
per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente
del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020
CIG 8021706932**

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Premessa

La lotta alla povertà e all'esclusione sociale costituisce uno degli obiettivi della strategia EU 2020 e rappresenta allo stesso tempo una importante novità nell'attenzione politica posta al più alto livello dell'Unione, aspetto confermato dalla destinazione obbligatoria nel Regolamento del Fondo Sociale di una quota pari al 20% dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di inclusione sociale. In relazione ai tempi dell'inclusione sociale, l'UE ha invitato gli Stati membri a definire orientamenti programmatici al fine di costituire la base di un impegno comune per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Le principali sfide identificate a livello europeo sono:

- eliminare la povertà infantile;
- promuovere l'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili;
- fornire a tutti condizioni abitative decenti;
- superare le discriminazioni ed aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigranti e di altri gruppi vulnerabili;
- contrastare l'esclusione finanziaria e il sovra indebitamento;
- promuovere l'integrazione dei Rom.

L'Italia ha assunto, nel quadro della Strategia Europa 2020, l'impegno di contrastare il fenomeno della povertà ed esclusione sociale e di contribuire quindi al raggiungimento del target europeo, riducendo di 2,2 milioni il numero di persone in condizione di povertà entro il 2020.

Tale impegno risponde anche alle Raccomandazioni che la Commissione europea a più riprese ha indirizzato all'Italia sul tema della povertà, nonché alla Raccomandazione del 2008 sull'inclusione attiva che individua tre pilastri intorno ai quali costruire strumenti di contrasto alla povertà: il sostegno economico, i mercati del lavoro inclusivi e i servizi personalizzati.

In tale contesto lo Stato italiano è intervenuto in materia di inclusione sociale attraverso l'approvazione (per la prima volta nell'ambito della programmazione FSE in Italia) di un Programma nazionale che avesse l'obiettivo prioritario, da un lato, di tutelare o sostenere allo stesso modo tutti gli individui, con riferimento al percorso di definizione dei livelli minimi di alcune prestazioni sociali da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, dall'altro, di contrastare la presenza di disomogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti sociali derivante dalla complessa configurazione dell'assetto istituzionale italiano in materia di politiche sociali. Lo stesso prevede un riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali piuttosto articolato in termini di attribuzione di ruoli, funzioni e compiti assegnati ai diversi livelli.

Il Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020 (Programma/PON), a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato quindi approvato il 17 dicembre 2014 con Decisione della Commissione europea C(2014)10130. Tuttavia, occorre ricordare che nel corso della programmazione 2014-2020 il PON è stato oggetto di diverse riprogrammazioni – di cui l'ultima approvata con Decisione della Commissione europea C(2019) n. 5237 del 11 luglio 2019 - che hanno recepito il percorso istituzionale di messa a regime di una misura nazionale di contrasto alla povertà. La legge 15 marzo 2017 n. 33, perfezionata nel funzionamento e nella *Governance* con il decreto attuativo D.lgs n. 147 del 15 settembre 2017, ha avviato il passaggio dal Sostegno per l'Inclusione Attiva al Reddito d'Inclusione.

Successivamente, con l'approvazione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, è stato istituito il Reddito di cittadinanza.

La nuova misura ha fatto salvi i servizi di attivazione territoriale previsti dal Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, unitamente alla applicazione della valutazione multidimensionale dei bisogni delle persone in povertà.

Il PON Inclusione prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alla misura di sostegno economico, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, limitatamente a quelli indirizzati alla stipula del Patto per l'inclusione sociale o per i quali sono previsti altri servizi di tipo sociale.

A questo si aggiunga che l'istituzione della prima misura nazionale di contrasto alla povertà (REI) ha prodotto l'avvicinamento di soggetti vulnerabili precedentemente non conosciuti o non intercettati dai servizi, ampliando quindi la platea di soggetti potenziali da prendere in carico.

Ciò considerato si è ritenuto di estendere la platea dei destinatari anche ad altre persone in povertà, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti previsti per il reddito di cittadinanza, i quali possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.

Non bisogna tralasciare che tali riforme sono avvenute in un quadro socio economico (nazionale) nel quale, secondo i dati ISTAT 2017, il trend della povertà assoluta, nonostante si sia attestato su una situazione di sostanziale stabilità con generale riferimento alle famiglie e agli individui, continua ad aumentare per le famiglie con tre o più figli.

In tale quadro, l'Autorità di Gestione ha ben chiaro il ruolo e la centralità che riveste l'attività di valutazione del PON, in quanto solo per il suo tramite è possibile assicurare quegli elementi informativi e di conoscenza, ulteriori ed integrativi rispetto a quelli forniti dal sistema di monitoraggio, in grado di assicurare una attuazione più efficiente ed efficace del programma stesso, così da renderla sempre più allineata agli obiettivi quantificati del Programma.

Le analisi dovranno essere condotte nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea in materia di valutazione, che indicano, tra le finalità da conseguire con la pratica valutativa, oltre alla misurazione dell'efficacia ed efficienza del singolo Programma anche quella della dimensione valutativa delle attività implementate in relazione ai risultati attesi. Proprio per questo, l'Autorità di Gestione si è dotata di un Piano di Valutazione del PON che è stato approvato, ai sensi dell'art. 56.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza (aprile 2016) dopo aver tenuto conto delle osservazioni pervenute e di ulteriori riflessioni, maturate anche nel confronto con i responsabili di Piano di altre amministrazioni e con il Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (Nuvap) attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in coerenza con il Piano di valutazione del PON suindicato, l'Autorità di Gestione ritiene necessario dover acquisire da un operatore economico altamente qualificato e specializzato il servizio di valutazione indipendente del PON Inclusione 2014-2020, finalizzato alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto degli interventi realizzati nel corso della programmazione in riferimento ai target e indicatori di risultato, alla raccolta di ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono ostacoli all'ottimale attuazione del PON e alla formulazione di proposte per migliorare i processi di attuazione *on going*.

Art. 1

(Normativa di riferimento)

Salvo ogni altra disposizione applicabile, di seguito si indicano le fonti normative di principale riferimento per l'operazione di cui trattasi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, sui Fondi SIE che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo sul Fondo Sociale Europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione della Commissione europea del 17 dicembre C(2014) n. 10130 di approvazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;
- Decisione della Commissione europea del 15 dicembre C(2017) n. 8881 di riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;
- Decisione della Commissione europea del 6 dicembre C(2018) n. 85866 di riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;
- Decisione della Commissione europea del 11 luglio C(2019) n. 5237 di riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto legislativo n.50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i;
- Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i..

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Capitolato di gara (in seguito, Capitolato) ha come oggetto l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del PON Inclusione 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2014)10130 il 17 dicembre 2014 e riprogrammato da ultimo con Decisione della Commissione

europea C(2019) n. 5237 del 11 luglio 2019, da svolgersi in conformità con quanto disposto dagli art. 54 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in coerenza con quanto previsto dal Piano di Valutazione del PON Inclusione approvato dal Comitato di Sorveglianza del PON medesimo e redatto sulla base dei principali documenti comunitari e nazionali di riferimento (Piano reso disponibile sul sito della scrivente Amministrazione, all'indirizzo <http://poninclusionelavoro.gov.it/programma/Pagine/Valutazione.aspx>).

L'oggetto del presente Capitolato si colloca nell'ambito dell'Asse 5 Obiettivo specifico "Sostenere l'esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo".

Il presente Capitolato contiene tutte le specifiche tecniche ed economiche di cui i concorrenti dovranno tener conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 3

(Durata dell'appalto e importo a base d'asta)

Il contratto in affidamento, di durata pari a **43 mesi** (durata stimata, in quanto dipendente dalla durata dell'iter di affidamento, approvazione e controllo), sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa affidataria dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo è comunque stabilito per la data del **31 luglio 2023**.

Oltre tale data, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, l'Affidatario è tenuto a fornire assistenza all'Autorità di gestione, qualora sia necessario integrare i rapporti conclusivi oggetto del presente contratto a seguito del recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea.

L'importo a base d'asta è pari a Euro **679.980,00** (seicentoseptantanovemilanovecentoottanta/00), IVA ed eventuali altri oneri di legge esclusi, per l'intero periodo contrattuale.

Art. 4

(Caratteristiche e contenuti del Servizio)

4.1 In generale

L'appalto ha per oggetto un Servizio di valutazione indipendente che consiste, innanzitutto, nello svolgimento di analisi generali finalizzate ad illustrare il quadro complessivo di attuazione del PON articolato in 5 assi.

La strategia proposta dall'AdG del PON si pone l'obiettivo di supportare e accompagnare l'attuazione del Programma mediante la produzione di conoscenza, evidenze e giudizi in riferimento a ciò che si sta realizzando, evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate e ancora eventualmente rilevabili nel corso della programmazione, nell'ottica di riorientare e rimodulare gli interventi.

L'approccio complessivo alla valutazione dovrà tenere in considerazione i seguenti importanti aspetti che caratterizzano il PON Inclusione:

- il PON costituisce una novità nell'ambito della programmazione del FSE in Italia, dato che la priorità dell'inclusione sociale (Obiettivo tematico 9) per la prima volta si è tradotta in un intervento a regia nazionale;
- il PON rappresenta un intervento che si può considerare innovativo non solo per i contenuti ma anche per il modello di *Governance* delle policy in cui si estrinseca. Il Programma è infatti fortemente incentrato sull'attuazione di interventi di contrasto alla povertà, anche con l'emanazione di specifici avvisi e, a complemento, stanziando risorse su azioni di sistema volte a favorire la definizione di standard comuni in tema di interventi sociali innovativi (attuazione di misure sociali e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione - Asse 3) ed altre azioni di sistema dirette a rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e azioni di assistenza tecnica all'AdG.

In particolare i servizi in affidamento di valutazione avranno i contenuti specificati nelle successive sezioni 4.2 e 4.3.

4.2 Servizio di valutazione in itinere del PON Inclusione

Obiettivo dell'attività di valutazione in itinere consiste nell'acquisire elementi di giudizio riguardo la capacità degli interventi attuati di conseguire la strategia assunta nel Programma nel suo complesso, alla luce anche dell'evoluzione del contesto, in termini di: obiettivi tematici; priorità d'investimento; obiettivi specifici e obiettivi trasversali (ad es. l'attuazione della strategia di comunicazione, la promozione della parità di genere, non discriminazione).

La gestione complessiva del Programma dovrà anche tenere in debita attenzione alcuni ambiti relativi ad esempio all'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni, alla *Governance* multilivello, ai sistemi informativi, alle azioni di assistenza tecnica, con riferimento particolare al sistema di sorveglianza, gestione e controllo.

In particolare, l'attività di valutazione in itinere dovrà concentrarsi nell'acquisire elementi valutativi rispetto a:

- verifica dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi;
- avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;
- quantificazione degli indicatori di risultato;
- difficoltà incontrate nella fase di attuazione;
- possibili correttivi per migliorare la programmazione.

Attraverso la valutazione in itinere si dovrà fornire, inoltre, un supporto alla programmazione attuativa al fine di esaminare l'efficienza, l'efficacia, l'impatto e, ove pertinente, il *Follow-up* degli interventi realizzati rispetto al conseguimento delle priorità e degli obiettivi tematici assunti nel Programma considerato e quindi una valutazione del contributo che il Programma stesso è in grado di apportare al raggiungimento degli specifici obiettivi di attuazione di Europa 2020.

La valutazione in itinere prenderà in esame le attività svolte in relazione a ciascun Asse, a ciascuna categoria di Regione e con riferimento alle priorità di investimento e agli obiettivi specifici su cui si è concentrata l'attuazione del PON.

L'attività di valutazione in itinere del PON dovrà essere formalizzata, principalmente, nei seguenti prodotti:

- a) disegno integrato di valutazione, da elaborare in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PON, nel quale sono definite le domande di valutazione, le modalità delle attività valutative e il contenuto dei rapporti valutativi, nonché la progettazione di una strategia di comunicazione e diffusione dei risultati delle singole valutazioni;
- b) n. 4 Rapporti annuali di valutazione dell'attuazione del PON per le annualità di competenza di seguito descritte (detti rapporti dovranno essere consegnati all'AdG entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di competenza):
 - 1. la valutazione dell'attuazione del programma con dati finanziari, indicatori di realizzazione e di risultato (art. 50, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
 - 2. la sintesi dei risultati di tutte le valutazioni del programma resi disponibili durante il precedente anno finanziario (art. 50, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
 - 3. la valutazione sui progressi del Programma con riguardo ai target finali del quadro di riferimento dell'efficacia (artt. 21 e 22, Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - 4. la valutazione dell'attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma (artt. 111 e 116, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
- c) n. 1 Relazione con la sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti dal Programma (art. 114, par. 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013), da presentare entro il 31 dicembre 2022;
- d) n. 4 Rapporti tematici, che verteranno, in coerenza con il Piano di Valutazione, su contenuti concordati con l'Autorità di Gestione e secondo una tempistica che sarà ugualmente definita con quest'ultima.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 par. 3 Regolamento (UE) n. 1303/2013 le attività prestate dovranno assicurare la valutazione del conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità del PON.

L'Affidatario è tenuto al rispetto degli approcci metodologici descritti nel Piano di valutazione e terrà conto, nello svolgimento dell'incarico, delle attività di natura valutativa già svolte o affidate, o che saranno affidate, ad altri soggetti.

Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per l'analisi e la valutazione delle attività di comunicazione del PON, dei piani annuali di comunicazione e della Strategia di comunicazione del Programma approvata dal Comitato di sorveglianza del 28.05.2015. La valutazione delle attività di comunicazione include l'ideazione, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, e l'esecuzione di specifici sondaggi e indagini riguardo al grado di conoscenza del PON, al giudizio sull'Unione europea e sulle politiche europee, sulle opportunità offerte dal PON, sugli interventi finanziati, sui risultati ottenuti, sull'efficacia degli strumenti di informazione e comunicazione utilizzati dall'Amministrazione.

L'AdG e il CdS utilizzeranno i risultati delle valutazioni nell'ambito dello svolgimento dei propri ruoli istituzionali, di carattere strategico e/o operativo, trasversale e/o specifico. Verrà costituito un Comitato di Pilotaggio, presieduto dall'AdG, che sarà referente del gruppo di valutazione, che avrà la funzione di garantire una gestione partecipata del processo valutativo, in particolare per le attività di rielaborazione delle domande di valutazione, attraverso un confronto sulla metodologia da utilizzare nel corso della valutazione.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Affidatario utilizzerà e valorizzerà le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio, finanziario, procedurale e fisico che l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili insieme ad eventuale altra documentazione connessa all'attuazione del PON FSE.

Per la valutazione si potranno utilizzare dati provenienti da diverse fonti, in relazione ai diversi ambiti e criteri di valutazione, nonché prendendo in debita considerazione la realizzazione di:

- analisi documentale;
- interviste mirate;
- focus group.

Nello svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovrà coordinarsi con il personale preposto ai singoli servizi dell'Amministrazione competente per l'ambito di riferimento della presente gara.

4.3 Ulteriori ambiti di attività

L'Affidatario, inoltre, fornirà supporto all'Autorità di Gestione continuativamente nelle seguenti attività:

- supporto alla revisione del Piano di valutazione;
- rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel PON Inclusione 2014 – 2020, nonché attività connessa all'eventuale richiesta di modifica e integrazione degli indicatori di realizzazione e risultato del PON;
- redazione della Relazione annuale di attuazione per gli anni di competenza dal 2019 al 2022, secondo il modello previsto dall'Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015, in attuazione dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- partecipazione alle riunioni del Comitato di sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi regionali e dell'Amministrazione centrale);
- utilizzo di strumenti innovativi di promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate;
- attività informativa per eventi, note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti su esigenza dell'Autorità di Gestione, anche espresse dal Comitato di Sorveglianza.

Art. 5

(Gruppo di lavoro)

Il gruppo di lavoro minimo proposto dovrà rispettare, per numerosità e qualificazione specifica delle risorse, la seguente composizione:

- (a) n.1 (uno) capo progetto, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza professionale sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo dell'inclusione sociale (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 72);
- (b) n. 1 (uno) esperto senior - manager, con esperienza professionale di almeno 10 (dieci) anni nel campo della valutazione di programmi co-finanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel

campo dell'inclusione sociale (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 150);

- (c) n.1 (uno) esperto senior con esperienza professionale di almeno 7 anni nel campo della *Governance* di interventi complessi del sistema dei servizi di politiche sociali (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (d) n. 1 (uno) esperto senior con almeno 7 (sette) anni di esperienza di programmazione e monitoraggio di Programmi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo delle politiche sociali (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (e) n. 1 (uno) esperto senior con una esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel campo dell'indagine statistica ed in particolare nella definizione di campioni d'indagine e nell'elaborazione e analisi dati quali/quantitativi svolta nell'ambito di servizi di valutazione di programmi cofinanziati dai fondi SIE (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (f) n. 1 (uno) esperto senior con esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel campo della valutazione di fondi SIE e delle relative azioni di comunicazione e informazione (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (g) n. 4 (quattro) esperti junior, con esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni nell'ambito della programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 1.220, cumulativamente per le quattro figure).

L'esperienza professionale del gruppo di lavoro deve essere documentata con curriculum sottoscritto dal singolo interessato, ai sensi del DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento, da inserire nel plico contenente l'offerta tecnica.

Se, durante lo svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovesse sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Stazione Appaltante, indicando i nominativi ed i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presenteranno requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. In ogni caso, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione dei professionisti impegnati nell'erogazione del Servizio, motivando la richiesta, il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* l'Amministrazione potrà accettare la sostituzione o inviare motivato diniego.

Il soggetto proponente all'interno dell'offerta tecnica dovrà descrivere l'organizzazione del gruppo di lavoro proposto anche in termini di dispositivi di interazione con l'Amministrazione appaltante aggiudicatrice da un lato e fra i/le componenti del gruppo di lavoro stesso, dall'altro.

Art. 6

(Pianificazione delle attività, consuntivazione e pagamenti)

Entro 15 giorni dal termine iniziale di esecuzione del contratto, l'Affidatario dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione un Piano di lavoro generale, da aggiornarsi annualmente entro il mese di dicembre o comunque ogni qualvolta siano intervenute sensibili variazioni nel processo di esecuzione dei servizi.

Con cadenza trimestrale, l'Affidatario dovrà presentare sintetici report periodici, nei quali dovrà essere descritto l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti alla data e dovrà inoltre attestato l'allineamento del programma di impegno risorse rispetto al Piano di lavoro approvato (ovvero siano evidenziati tutti gli eventuali scostamenti da quest'ultimo, con indicazione delle relative cause).

Entro venti giorni dal termine finale delle attività, dovrà essere presentata una Relazione finale riepilogativa di tutte le attività svolte, di tutti i prodotti consegnati e dei relativi impegni di risorse registrati.

Fermo questo e senza variazione degli obblighi assunti, all'avvio od in corso di rapporto, su proposta del RUP o del DEC, potranno essere definiti ulteriori dispositivi per la verifica dell'andamento delle attività e degli impegni di risorse.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) un importo pari al **6,5 %** del corrispettivo totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Impresa e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione di ciascuno dei Report trimestrali (n. 14) di cui al precedente sottoparagrafo 6.2;
- b) il saldo, pari al **9 %** del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Impresa e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della Relazione di fine attività, di cui al precedente sottoparagrafo 6.3.

Si precisa che:

- la liquidazione dei pagamenti su indicati alla lettera **a)** è subordinata alla consegna, e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione - oltreché dei report ivi previsti - degli output e dei prodotti documentali che l'Affidatario è tenuto a presentare sulla base di quanto previsto al precedente sottoparagrafo 4.2 del presente capitolato, nonché alla verifica della regolare esecuzione degli ulteriori servizi previsti al precedente sottoparagrafo 4.3;
- il saldo finale, di cui alla precedente lettera **b)**, verrà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- nel caso in cui, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3, in ragione del termine iniziale di attività e quindi della durata effettiva del rapporto, i periodi trimestrali del medesimo dovessero essere in numero minore rispetto ai n.14 attualmente previsti, la misura percentuale dei pagamenti periodici (ferma la percentuale del saldo) sarà conseguentemente ricalcolata.

In caso di applicazione, su richiesta dell'Affidatario, del disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell'anticipazione avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuno dei ratei di pagamento periodici suindicati alla lettera a).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute dette saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta naturalmente ferma, in caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi assunti, la facoltà per l'Amministrazione di ricorrere ai rimedi contrattuali ordinari ed in particolare alla sospensione dei pagamenti ed alla risoluzione del contratto.

Tutti i pagamenti sono condizionati al ricevimento da parte dell'Amministrazione di idonea fatturazione, da emettersi, subordinatamente all'esito positivo delle prescritte verifiche, in forma elettronica, secondo i termini di legge.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

Più precise indicazioni in merito sono contenute nello schema di contratto quivi allegato, da intendersi parte integrante del presente atto.

Art. 7

(Varianti in sede di offerta e subappalto)

Il Servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali e/o varianti in sede di offerta.

È ammesso subappalto nelle forme e nei limiti massimi consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 8

(Disciplina delle incompatibilità)

Costituisce causa d'incompatibilità rispetto allo svolgimento del servizio, per tutta la durata dell'appalto, l'essere soggetto beneficiario e/o attuatore di interventi previsti dal PON.

Tale previsione si applica all'Affidatario e alle persone costituenti il gruppo di lavoro.

La constatazione e/o l'avveramento delle incompatibilità sopra indicate costituisce, a seconda del momento di intervento, causa impeditiva dell'affidamento del servizio o altrimenti causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi una persona partecipante al gruppo di lavoro, l'Amministrazione ne richiederà la sostituzione e dichiarerà quindi la risoluzione del contratto laddove tale sostituzione non sia validamente intervenuta entro gg. 15 dalla richiesta.

Art. 9

(Altri oneri ed obblighi dell'Affidatario)

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi, come meglio di seguito specificati:

- la ripetizione di quei servizi oggetto del Contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- garantire la continuità del Servizio;
- segnalare, per iscritto e immediatamente, all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione del Servizio;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori/professionisti impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Committente o di terzi.

Fermo questo ed in generale tutto quanto stabilito nel presente atto, gli obblighi ed i diritti delle parti sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE